

MODELLO DI DOMANDA PER L'ACQUISTO DEI DIRITTI RADIOFONICI

(da inoltrare unitamente al contratto – riscrivendo la domanda su carta intestata)

Luogo/data

Raccomandata A.R.

Spett.le Comitato Interregionale
della Lega Nazionale Dilettanti
Via Po, 36
00198 Roma

Oggetto: Richiesta d'acquisto diritto di diffusione radiofonica per le partite disputate dalla prima squadra della/e società **(indicare la/le società calcistiche di interesse):** _____
_____ nella stagione sportiva 2009/2010.

L'Emittente _____, in persona del suo _____
(indicare carica sociale) e legale rappresentante Sig. _____, chiede a codesto
spettabile Comitato Interregionale di poter acquistare i diritti di diffusione radiofonica per le partite
disputate dalla prima squadra della/e Società _____
nella stagione sportiva 2009/2010.

L'istante dichiara:

- a) di essere autorizzata all'esercizio degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva per cui viene richiesta l'autorizzazione, in base alle norme vigenti;
- b) di essere iscritta come testata giornalistica presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi, ai sensi dell'art. 5 della Legge 8.2.1948, n. 47;
- c) di affidare i propri servizi di cronaca sportiva radiofonica/televisiva (indicare tipo prescelto) a persone iscritte all'Albo dei giornalisti professionisti o pubblicisti nel rispetto della Legge 3.2.1963, n. 69;
- d) di aver stipulato con una primaria compagnia di assicurazioni una polizza assicurativa valida per la copertura di tutti gli eventuali danni a persone o cose direttamente o indirettamente provocati all'interno degli stadi nello svolgimento delle attività connesse all'esercizio della cronaca, con il massimale assicurativo per la responsabilità civile verso terzi non inferiori ad € 52.000/00 per ogni sinistro relativo a persone o cose;
- e) di accettare senza riserve il *"Regolamento per la cronaca radiotelevisiva"* approvato con *Comunicato Ufficiale n. 9 del 14 luglio 2009*;
- f) di impegnarsi a comunicare ogni variazione dei dati sopra indicati entro sette giorni.

L'istante allega alla presente domanda i seguenti documenti, in originale o in fotocopia accompagnata da documento di riconoscimento del sottoscrittore che ne attesti la conformità all'originale:

- 1) titolo legittimante all'esercizio degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, in regola con le disposizioni vigenti, completo dell'elenco dei bacini d'utenza interessati al servizio;
- 2) certificato di iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 47/1948;
- 3) elenco dei soggetti di cui lett. c) del precedente art. 4, designati dall'emittente per l'effettuazione dei servizi, corredato dalle loro generalità complete e dai documenti comprovanti l'iscrizione al relativo Albo *ex legge* n. 69/1963;
- 4) polizza assicurativa conforme al contratto;
- 5) contratto debitamente sottoscritto in calce in ogni singolo articolo dal legale rappresentante;
- 6) documentazione comprovante il potere di legale rappresentanza del sottoscrittore.
- 7) Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.LGS 196/203
(utilizzare il modello a disposizione sul sito www.interregionale.com).

L'istante resta in attesa di ricevere dal Comitato Interregionale la comunicazione dell'accertata regolarità della presente domanda.

Distinti saluti.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'EMITTENTE

(Timbro) _____

(Nome) _____

(Firma) _____

CONTRATTO

AQUISTO DIRITTI RADIOFONICI

Il Comitato Interregionale della L.N.D./F.I.G.C. (P.IVA. 05899651003), con sede in Roma alla Via Po n. 36, in persona del legale rappresentante, in qualità di mandatario con rappresentanza della società calcistica _____, (di seguito per brevità "Comitato Interregionale");

e

l'Emittente _____ (P. IVA _____), con sede in _____, in persona del Sig. _____ (carica sociale o procura speciale) e legale rappresentante (di seguito per brevità "Emittente")

Premesso che:

- con apposito Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiofonica e televisiva per la stagione 2009/2010, è stato disciplinato l'esercizio del diritto di cronaca tutelato dalla Costituzione e dalle norme di legge vigenti in materia;
- garantito nei propri limiti il diritto di cronaca, sussiste il diritto delle società calcistiche di trarre congrue utilità economiche dall'organizzazione e dallo svolgimento delle partite attraverso la negoziazione con le singole emittenti interessate dei diritti di sfruttamento economico connessi alla radiodiffusione sonora e televisiva delle manifestazioni sportive, diritto anche questo tutelato dalla Costituzione e dalle leggi vigenti in materia,
- con atto di conferimento d'incarico allegato all'iscrizione al Campionato 2009/2010, la Società _____ (di seguito "Società") ha conferito alla Lega Nazionale Dilettanti-Comitato Interregionale, mandato con rappresentanza per la negoziazione dei diritti di radiodiffusione sonora delle partite di calcio disputate nell'ambito del Campionato Nazionale Dilettanti, della stagione sportiva 2009/2010;
- l'Emittente è autorizzata dalle competenti Autorità, in base alle norme vigenti, all'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora oggetto del presente contratto, come da documentazione prodotta;
- l'Emittente è iscritta come testata giornalistica presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi, ai sensi dell'art. 5 della Legge 8.2.1948, n. 47, come da documentazione prodotta;
- è obbligo dell'Emittente affidare i propri servizi di cronaca sportiva radiofonica a persone iscritte all'Albo dei giornalisti professionisti o pubblicisti nel rispetto della Legge 3.2.1963, n. 69, come da elenco corredato dalle loro generalità complete e dai documenti comprovanti l'iscrizione al relativo Albo;
- tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Firma del Legale Rappresentante dell'Emittente

Art. 2

Oggetto del contratto

2.1 - Il Comitato Interregionale concede all'Emittente, in via non esclusiva, il diritto di radiodiffusione sonora in diretta delle partite della Società, interne ed esterne, relative al Campionato di Calcio della stagione sportiva 2009/2010, da esercitare nell'ambito del bacino d'utenza dell'Emittente.

2.2 - L'Emittente può trasmettere in diretta le interviste a calciatori, tecnici e dirigenti della Società solo dopo che siano trascorsi almeno quindici minuti dalla conclusione della partita stessa. In caso di violazione di tale regola il Comitato Interregionale può dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, mediante semplice comunicazione scritta anche a mezzo telefax.

2.3 - Restano salvi i diritti di diffusione concessi alle altre Emittenti nell'ambito del proprio bacino d'utenza.

2.4 - Resta altresì salvo il diritto di cronaca delle altre Emittenti in conformità al Regolamento approvato per la stagione sportiva corrente.

2.5-Ciascuna violazione delle norme del presente articolo comporta l'applicazione a carico dell'Emittente di una penale pari al corrispettivo contrattuale, fatta salva la facoltà del Comitato Interregionale alla risoluzione di diritto del presente contratto e alla richiesta di risarcimento dei maggiori danni.

Firma del Legale Rappresentante dell'Emittente

Art. 3

Limiti del contratto

3.1 - Il diritto di trasmissione radiofonica in diretta delle partite di calcio della Società, interne ed esterne, è limitato solo ed unicamente al bacino di utenza di competenza della Emittente, come attestato dalla documentazione acquisita.

3.2 - In caso di mancato svolgimento di un incontro per qualunque motivo, il diritto di trasmissione vale per l'incontro da disputare nella nuova data.

Firma del Legale Rappresentante dell'Emittente

Art. 4

Oneri della Emittente

4.1 - Prima dell'inizio del campionato l'Emittente è tenuta a fornire al Comitato Interregionale e alla Società ospitante l'elenco completo dei nominativi del giornalista e dei tecnici di cui intende avvalersi per le radiocronache.

4.2 - Per ciascuna partita l'Emittente è tenuta a richiedere alla Società l'accredito per accedere allo stadio con il personale ed i mezzi necessari per svolgere l'attività giornalistica. L'accesso è limitato ad un massimo di un giornalista e due tecnici.

4.3 - La richiesta di accredito deve essere presentata, anche a mezzo telefax, almeno 4 giorni prima della data prevista per la manifestazione sportiva e deve riportare i nomi del giornalista e dei tecnici per cui è domandato l'accredito, nonché la conferma del possesso attuale dei requisiti di legge necessari all'esercizio dei diritti concessi.

Firma del Legale Rappresentante dell'Emittente

Art. 5

Corrispettivo

5.1 - A titolo di corrispettivo per la concessione oggetto del presente contratto l'Emittente si obbliga a versare al Comitato Interregionale l'importo di € _____.

Firma del Legale Rappresentante dell'Emittente

Art. 6

Modalità operative

6.1 - L'Emittente è tenuta ad occupare con le proprie apparecchiature solo ed esclusivamente lo spazio indicato e riservato dalla Società.

6.2 - In occasione di ogni trasmissione, prima e dopo ogni tempo di gioco, l'Emittente deve utilizzare la sigla fornita dal Comitato Interregionale, completa di eventuali spot pubblicitari nel massimo di 3. In caso di inadempimento l'Emittente dovrà corrispondere a titolo di penale l'importo

di Euro 6.000,00 per ciascuna violazione, fatto salvo il diritto del Comitato Interregionale di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto e di esigere il risarcimento dei danni.

6.3 - In occasione delle gare è fatto tassativo divieto all'Emittente di:

- estendere le trasmissioni fuori del bacino di utenza oggetto del presente accordo;
- effettuare radiocronache con il patrocinio o con l'abbinamento pubblicitario di aziende commerciali o industriali operanti nel medesimo settore merceologico degli Sponsor Ufficiali del Comitato Interregionale;
- utilizzare, il materiale audio realizzato negli stadi, per iniziative promo-pubblicitarie e commerciali inserite nel medesimo settore merceologico degli Sponsor Ufficiali del Comitato Interregionale;
- utilizzare spezzoni delle riprese sonore delle gare e delle interviste effettuate all'interno degli stadi per rubriche e programmi radiofonici incompatibili con la connotazione sportiva delle medesime riprese;
- utilizzare le riprese sonore delle gare per la commercializzazione, in Italia e all'estero, nel settore dell'home video (video-cassette, video-dischi, etc).

Firma del Legale Rappresentante dell'Emittente

Art. 7

Responsabilità e garanzie

7.1 - L'Emittente è direttamente responsabile verso il Comitato Interregionale, la Società organizzatrice, il proprietario dello stadio e, comunque, nei confronti di terzi per ogni evento dannoso derivante dalle attività svolte dai propri incaricati.

7.2 - e' fatto obbligo all'Emittente di stipulare e rimettere al Comitato Interregionale contestualmente alla stipula del presente contratto idonea polizza assicurativa con primaria compagnia per un importo garantito non inferiore a € 52.000/00 per ciascun evento dannoso relativo a persone o cose.

7.3. - La mancata consegna della polizza assicurativa comporta la risoluzione di diritto del presente contratto e la trattenuta a titolo di penale del corrispettivo già versato dall'Emittente, salvo il diritto del Comitato e della Società di agire per il maggior danno.

Firma del Legale Rappresentante dell'Emittente

Art. 8

Divieto di cessione

8.1 - L'Emittente non può in alcun modo e sotto alcuna forma cedere a terzi, neanche a titolo gratuito e parzialmente, il presente contratto e i diritti con esso concessi.

8.1 - La violazione del divieto di cessione comporta l'automatica risoluzione di diritto del presente accordo e il risarcimento dei danni causati al Comitato Interregionale e alla Società.

Firma del Legale Rappresentante dell'Emittente

Art. 9

Attività vietate

All'Emittente non è consentito:

- interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;
- collocare microfoni in prossimità delle panchine;
- occupare con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli ad essi assegnati dagli organizzatori;
- invadere il terreno di gioco e sostare ai bordi del campo in modo tale che possa risultare pericoloso per i calciatori;
- sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, le rampe ed i passaggi;
- collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- utilizzare gli impianti di servizio dello stadio (energia elettrica, acqua, etc.) se non dietro espressa autorizzazione degli organizzatori e previo pagamento dei servizi da utilizzare;
- di porre in essere qualsiasi altra attività che sia comunque in contrasto con le disposizioni emanate dal Comitato Interregionale.

Firma del Legale Rappresentante dell'Emittente

ART. 10

Validità ed efficacia

10.1 - Il presente contratto scadrà, senza possibilità di tacito rinnovo, il quinto giorno successivo allo svolgimento dell'ultima partita di Campionato, inclusa la fase dei play off e play out.

10.2 - Il contratto è risolto di diritto nel caso in cui L'Emittente:

- a) sia sottoposta a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale;
- b) sospenda in tutto o in parte la sua attività di registrazione e/o diffusione radiofonica delle partite;
- c) risulti insolvente;
- d) perda anche uno solo dei requisiti di legge necessari all'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora.

10.3 - Il Comitato Interregionale, dandone comunicazione scritta all'Emittente anche a mezzo telefax o telegramma, ha diritto di:

- a) sospendere, per giusta causa valutata discrezionalmente, l'accesso agli stadi all'Emittente per la registrazione e/o diffusione radiofonica delle partite, senza che per ciò l'Emittente stessa possa chiedere danni o indennizzi o riduzioni di corrispettivo;
- b) recedere in qualunque momento dal presente accordo, anche senza giusta causa, senza che per ciò l'Emittente stessa possa chiedere danni o indennizzi o riduzioni di corrispettivo;
- c) concedere a terzi gli stessi diritti oggetto del presente contratto, senza che l'Emittente possa pretendere alcunché a titolo di danni, indennizzi o a qualunque altro titolo.

Firma del Legale Rappresentante dell'Emittente

ART. 11

Norme applicabili

11.1 - Per quanto compatibili si applicano le norme del *"Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva"* per la stagione 2009/2010, che l'Emittente dichiara di conoscere e di impegnarsi a rispettare.

11.2 - In caso di contrasto, le clausole del presente contratto si intenderanno prevalenti rispetto alle norme regolamentari.

11.3 - Il mancato rispetto di dette norme regolamentari e di legge potrà comportare la risoluzione di diritto del presente contratto con il risarcimento dei danni subiti dal Comitato Interregionale e dalla Società.

11.4 - Per quanto non diversamente disposto nel presente contratto, si applicano le norme di legge vigenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva e le norme del codice civile.

Firma del Legale Rappresentante dell'Emittente

ART. 12

Controversie

Per qualunque controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione, risoluzione e rescissione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Firma del Legale Rappresentante dell'Emittente

L'Emittente
Il Legale Rappresentante

Il Comitato Interregionale
In persona del Legale Rappresentante
